

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 162

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere d) e g),
della legge 11 marzo 2014, n. 23)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D104/15

Roma 29 aprile 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Levo President,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo in materia di "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2015.

Levi salute

Maria Elena Boschi

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECANTE INTERVENTI DI RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE LA TRASMISSIONE TELEMATICA GENERALIZZATA DELLE OPERAZIONI IVA E DELLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, LETTERE D) E G), DELLA LEGGE N. 23 DEL 2014.

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni dell'art. 9, comma 1 lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

La fatturazione elettronica è un obiettivo faro dell'Agenda Digitale Europea poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. La Commissione Europea ha stimato in 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero emesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010): per tale motivo ha avviato una serie di iniziative sia sul fronte regolamentare (ad esempio l'emanazione della Direttiva 2014/55/UE sull'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici) sia su quello tecnico-operativo (istituendo il *Multi-stakeholders Forum on e-invoicing*), per raggiungere l'obiettivo prefissato dall'Agenda Digitale.

L'OCSE, così come la stessa Commissione Europea, in più occasioni ha ufficialmente dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica possono migliorare il rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali di questi ultimi e producendo, nel contempo, una forte spinta alla *tax compliance*.

Tanto premesso, al fine di diffondere l'utilizzo della fatturazione elettronica in Italia, l'**articolo 1, comma 1**, introduce le previsioni di messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate e a partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di generare e trasmettere una fattura elettronica anche tra privati e, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche di conservare le medesime fatture (comma 1). Per tali contribuenti viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 attuativo dell'art. 1, comma 213 lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, gratuitamente e a partire dal 1° gennaio 2017, il Sistema di Interscambio per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato. Condizione tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che il contribuente utilizzi il formato della "fattura PA". Al contempo, la norma prevede anche che l'Agenzia delle entrate renda un servizio aggiuntivo ai contribuenti, mettendo loro a disposizione – sempre telematicamente – le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio (comma 2).

Il Sistema di Interscambio, opportunamente potenziato, può svolgere compiti analoghi a quelli per i quali è stato realizzato (veicolazione da "molti" - fornitori PPAA - a "molti" – PPAA - delle fatture elettroniche). Tale soluzione si fonda, tecnicamente, su:

- a. un incremento degli impegni per la conduzione dell'infrastruttura informatica (aumento della capacità operativa ed adeguamento dell'assistenza agli utenti);
- b. l'individuazione di un archivio anagrafico che, analogamente all'Indice PA per gli enti pubblici, funga da "indirizzario" per la consegna delle fatture ai cessionari/committenti.



Questo approccio è anche suggerito dall'opportunità offerta dall'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA, esteso a tutta la PA dal 31 marzo 2015 e che interessa circa 2 milioni di soggetti passivi IVA che hanno rapporti con le PPAA. Infatti, l'introduzione della trasmissione telematica dei dati delle fatture mediante le stesse regole (file xml) e la medesima infrastruttura (il Sistema di Interscambio) utilizzate per la fattura nei confronti della PA, consente una riduzione dei costi di adeguamento a carico delle imprese che in buona parte si sono già dotate degli strumenti necessari.

In sintesi, quindi, la disposizione prevede incisive misure per supportare i contribuenti - con una attenzione particolare alle micro e piccole imprese - che decidono di optare per l'adozione della fatturazione elettronica:

1. la messa a disposizione di soluzioni tecniche di base (software) gratuite per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente;
2. la messa a disposizione, sempre gratuitamente, del Sistema di Interscambio, oggi già utilizzato dalle imprese per trasmettere le fatture elettroniche alla PA, quale strumento di veicolazione sicuro e immediato per trasmettere le fatture elettroniche tra fornitore e cliente;
3. la messa a disposizione di una "piattaforma web" dove i contribuenti possono - sempre gratuitamente - consultare in tempo reale lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA e le informazioni ad esse riferite, qualora i contribuenti scelgano di sfruttare il Sistema di Interscambio per veicolare le fatture elettroniche scambiate tra di loro;
4. la messa a disposizione, per specifiche categorie di soggetti, del servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche.

Poiché due soggetti passivi IVA possono scambiare tra loro fatture elettroniche, la disposizione di cui al **comma 3** offre la facoltà a questi contribuenti di optare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture (e le relative variazioni) generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori, anche mediante il citato Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Nel caso in cui il contribuente voglia usufruire, come previsto dal **comma 2**, del Sistema di Interscambio per emettere e ricevere le proprie fatture elettroniche, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle sole fatture generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato è automaticamente assolta, poiché il Sistema di Interscambio acquisirà - per conto dell'Agenzia delle entrate - le informazioni delle fatture di cui effettuerà la veicolazione.

Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467 (si fa specifico richiamo, in questo senso, al Forum italiano sulla fatturazione elettronica istituito con decreto del Direttore del Dipartimento delle Finanze del 13.12.2011), definirà le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione - in formato strutturato - delle fatture all'Agenzia stessa (**comma 4**).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 5**) saranno stabilite innovative e semplificate modalità di controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dall'Agenzia delle entrate al fine di:

- ✓ semplificare i controlli, anche da remoto, utilizzando gli elementi acquisiti telematicamente dall'Agenzia, altra documentazione rilevante ai fini IVA nonché i dati delle transazioni effettuate;
- ✓ ridurre gli adempimenti dei contribuenti;
- ✓ non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica;
- ✓ escludere la duplicazione di attività conoscitiva.



Il **comma 6**, infine, stabilisce specifiche sanzioni in caso di trasmissione dei dati delle fatture incompleti o non veritieri in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi.

Con il **comma 1 dell'articolo 2** viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2017, tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.

L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il **comma 2** prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica è obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Il **comma 3** prevede che la memorizzazione e trasmissione dei dati avvenga direttamente tramite apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Il **comma 4** demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, la definizione delle modalità di opzione, le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica ed ogni altra disposizione necessaria attuativa.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi stabilisce una modalità diversa di assolvimento di certificazione fiscale degli stessi (**comma 5**), più al passo con i tempi e fortemente orientata alla semplificazione dell'adempimento originario. La modalità di assolvimento della certificazione da parte del contribuente, aggiunge solo un'azione in più a ciò che oggi lo stesso è già chiamato obbligatoriamente a effettuare. Tale "azione", costituita dalla trasmissione telematica dei dati è automatica poiché prodotta da uno strumento tecnologicamente compatibile di cui deve dotarsi il contribuente. Naturalmente, qualora il cliente ne faccia richiesta rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura. Tipologie di documentazione idonee a rappresentare anche ai fini commerciali le operazioni potranno essere definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico.

Infine, il **comma 6** prevede, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, il mantenimento delle sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o trasmissione - mediante registratore di cassa (o altra tecnologia) - dei corrispettivi incassati.

L'**articolo 3** prevede una serie di incentivi volti ad ampliare la platea dei contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica. Per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), vengono meno gli obblighi di comunicazione "spesometro", "black list" e l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni.

Inoltre, i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633, del 1972.

Infine, i termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla



disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

In linea con i principi e criteri del legislatore delegante, **l'articolo 4** introduce, a valere sempre dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la riduzione di adempimenti amministrativi e contabili mediante: la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA; il superamento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972; l'ottenimento di rimborsi IVA di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, senza necessità di garanzie o visto di conformità.

Condizione necessaria per usufruire della riduzione degli adempimenti (**comma 2**) è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle operazioni realizzate con soggetti residenti nel territorio dello Stato) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633, del 1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che possono accedere al regime premiale, tra i quali possono rientrare anche soggetti non di minori dimensioni per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi (**comma 3**).

L'articolo 5 stabilisce che, in caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero per la trasmissione di dati (delle fatture e dei corrispettivi) in maniera incompleta o non veritiera, i contribuenti non usufruiscono più della riduzione degli adempimenti sopra specificati e a loro si applicano comunque le sanzioni specificate agli articoli 1 e 2.

Il contribuente può comunque evitare di perdere il vantaggio della riduzione degli adempimenti se provvede a regolarizzare la trasmissione entro un termine che verrà definito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 2, comma 4.

L'articolo 6 detta disposizioni per la copertura dei relativi oneri ai quali si provvedere mediante riduzione dello specifico fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge delega n. 23 del 2014.

Con **l'articolo 7** si dispone l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 non più compatibili con il nuovo sistema di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo recante interventi di riforma del sistema tributario mediante la trasmissione telematica generalizzata delle operazioni Iva e della tracciabilità dei pagamenti in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'art. 9, lettere d) e g), della legge di delega fiscale (Legge n. 23/14) impegna il Governo ad introdurre norme finalizzate a "incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti"; nonché a "prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici".

La disposizione ha la finalità di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, nel presupposto che l'adozione diffusa di strumenti quali la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi e la tracciabilità dei pagamenti, rende più semplice l'adempimento fiscale e più trasparente il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti (soggetti passivi IVA).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo interessato dalle misure contenute nello schema di decreto legislativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale".

- D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, “Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi”.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
- Legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”;
- decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni, nei confronti dei contribuenti che optino per la trasmissione telematica delle fatture e per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, integrano e modificano le norme vigenti in materia tributaria, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
- Legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.
- Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 della Costituzione) sia sotto quello del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97

della Costituzione), nonché rispettose del principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato, l'intervento è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Lo schema di decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali; pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla stessa materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In considerazione del carattere innovativo della disciplina, non risultano delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

Le disposizioni in materia si pongono in linea con il report OCSE "Tax Compliance by Design – Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective", nelle cui conclusioni gli Stati vengono esortati a favorire la tax compliance mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sull'argomento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non risulta che lo schema di decreto legislativo in argomento sia stato predisposto in violazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'ambito di intervento dello schema di decreto, anche in considerazione del carattere di novità degli adempimenti introdotti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie a quelle contenute nello schema di decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'art. 1, al fine di diffondere l'utilizzo della fatturazione elettronica e sviluppare innovative e semplificate forme di comunicazioni prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2016, soluzioni tecniche gratuite per la predisposizione e la trasmissione telematica delle fatture ovvero per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche e per mettere a disposizione dei contribuenti, sempre in via telematica, le informazioni acquisite (c.d. "cassetto fiscale"). Nelle more del completamento del servizio gratuito per la conservazione delle fatture elettroniche ed al fine di offrire un supporto alle categorie di soggetti passivi IVA che saranno specificamente individuate con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono messi a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 attuativo dell'art. 1, comma 213 lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A partire dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA hanno la facoltà di trasmettere ai loro clienti e ricevere dai loro fornitori, residenti in Italia, le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (sistema attraverso il quale oggi sono veicolate le fatture della P.A.). Attraverso l'utilizzo del Sistema di Interscambio il contribuente realizzerebbe con una unica azione due finalità: l'invio della fattura emessa al cliente e la ricezione della fattura di acquisto dal fornitore contestualmente anche all'Agenzia delle entrate, con rilevanti vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali e forme di confronto più moderne e snelle con l'Amministrazione finanziaria. La trasmissione attraverso il Sistema di interscambio esonera il soggetto passivo dalla

trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle di acquisto nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato e delle relative variazioni.

Poiché due soggetti passivi IVA possono scambiare tra loro fatture elettroniche (anche senza usufruire del Sistema di Interscambio), la novellata disposizione offre la facoltà a questi contribuenti di scegliere, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, tra i vigenti adempimenti comunicativi “spesometro”, “black list” (art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10) ed elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) e la trasmissione telematica di tutte le fatture – scambiate con i propri clienti – all’Agenzia delle entrate (comma 3): un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione di tali fatture (comma 4).

Le disposizioni normative che disciplinano gli obblighi comunicativi “spesometro” e “black list” (art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10) ed elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), pertanto, non vengono abrogate.

L’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Con il comma 1 dell’articolo 2 viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2017, tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica è obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. In linea con gli indirizzi del legislatore delegato, l’articolo 4 introduce, a valere sempre dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la riduzione di adempimenti amministrativi e contabili mediante: la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA; il superamento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972; l’ottenimento di rimborsi senza necessità di garanzie o visto di conformità.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi, contenuti nel testo dello schema di decreto legislativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo non contiene novelle legislative atte ad introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli effetti abrogativi sono previsti espressamente dalle norme contenute nel testo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni ad effetto retroattivo. I nuovi adempimenti in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe sulle medesime materie oggetto dello schema di decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento alla trasmissione telematica delle fatture, viene demandato a:

- un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di specifiche categorie di soggetti passivi IVA a cui mettere a disposizione il servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche già operante nei rapporti tra privati e PA ai sensi del decreto interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
- un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica (istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM 2010 8467), la definizione delle modalità di attuazione della disposizione sulla trasmissione telematica delle fatture emesse e sulla trasmissione delle fatture di acquisto con riguardo a specifiche categorie di soggetti passivi IVA;
- un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di innovative e semplificate modalità di controlli a distanza degli elementi trasmessi telematicamente al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica ed escludere le duplicazioni di attività conoscitiva;
- un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei soggetti passivi IVA ammessi al particolare regime di favore nonché le condizioni di accesso.

In materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, viene demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative della disposizione. Naturalmente, qualora il cliente ne faccia richiesta rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura. Tipologie di documentazione idonee a rappresentare anche ai fini commerciali le operazioni potranno essere definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO RECANTE INTERVENTI DI RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE LA TRASMISSIONE TELEMATICA GENERALIZZATA DELLE OPERAZIONI IVA E DELLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, LETTERE D) E G), DELLA LEGGE N. 23 DEL 2014.

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'art. 9, lettere d) e g), della legge di delega fiscale (Legge n. 23/14) ha impegnato il Governo ad introdurre norme finalizzate a:

- ✓ “incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti”;
- ✓ “prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”.

L'art. 9 in argomento è rubricato “Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo”. Le disposizioni della lettera d) focalizzano l'attenzione sulla finalità di finalità di “riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti”, che induce un aumento della *tax compliance* dei soggetti passivi IVA.

Il 28 ottobre u.s., a Dublino, l'OCSE ha approvato e pubblicato il report “*Tax Compliance by Design – Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*”: il documento analizza l'evoluzione delle strategie di Amministrazioni fiscali di diversi Paesi e evidenzia come il ruolo di queste ultime si sta spostando da quello di mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli *ex post*, a quello di “facilitatore attivo” di *tax compliance* mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C. Muovendosi verso una più completa

filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti, è peraltro dimostrato che si possono migliorare i processi di business e ottenere significativi risparmi sui costi di gestione aziendale.

Nelle sue conclusioni l'OCSE indirizza gli Stati a seguire questo approccio sfruttando le leve della tecnologia e, in particolare, la trasmissione telematica dei dati delle fatture (processo agevolato dall'utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica), dei dati dei corrispettivi dai registratori di cassa e dei dati delle transazioni finanziarie.

Tanto premesso, al fine di diffondere l'utilizzo della fatturazione elettronica in Italia, la disposizione normativa introduce le previsioni di messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate e a partire dal 1 luglio 2016, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di generare e trasmettere una fattura elettronica anche tra privati, nonché consentire, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, oltre la generazione e trasmissione, anche la conservazione delle medesime fatture. La disposizione, inoltre, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, gratuitamente e a partire dal 1 gennaio 2017, il Sistema di Interscambio per consentire anche la veicolazione delle fatture elettroniche tra privati. Condizione tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che il contribuente utilizzi il formato fattura PA. Al contempo, la norma prevede anche che l'Agenzia delle entrate renda un servizio aggiuntivo ai contribuenti, mettendo loro a disposizione – sempre telematicamente – le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio.

Va peraltro sottolineato che la disposizione incentiva all'utilizzo della fatturazione elettronica, così come auspicato dalla Commissione UE nell'ambito dell'Agenda digitale Europea all'interno della quale la *e-invoicing* rappresenta un obiettivo faro per i vantaggi e i risparmi che la stessa produce (la Commissione Europea ha stimato in 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in UE qualora entro il 2020 circolassero solo fatture elettroniche e non più cartacee).

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Gli obiettivi che si intende raggiungere – nel breve, medio e lungo periodo – con la disposizione normativa in argomento sono i seguenti:

1. semplificazione di alcuni complessi e onerosi adempimenti oggi in vigore a carico dei soggetti passivi IVA (registrazione dei corrispettivi, gestione degli stampati fiscali, comunicazione “spesometro”, comunicazione “black list”) fino ad una loro significativa riduzione per specifiche categorie di soggetti meno strutturati (regime che elimina l'onere dei registri contabili, elimina l'onere di garanzia per l'ottenimento dei rimborsi sopra i 15mila euro, introduce la fornitura, da parte dell'Agenzia delle entrate, degli elementi per la liquidazione e la dichiarazione IVA);

2. miglioramento del rapporto di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, potenziando – al contempo – la capacità e la tempestività dell’azione di analisi e controllo dei soggetti a rischio evasivo e di frode;
3. riduzione del *tax gap* dell’evasione.

La disposizione produce anche un’accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese, riducendo drasticamente l’uso dei documenti cartacei e spingendo i contribuenti all’adozione, anche per la quotidiana gestione amministrativa, di procedure e strumenti informatici.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e per monitorare l’attuazione dell’intervento potranno essere utilizzati i seguenti indicatori:

- a) il dato relativo al numero di adempimenti fiscali superati a seguito dell’entrata in vigore della disposizione. In particolare, con l’art. 1 i contribuenti possono optare tra la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e gli obblighi di comunicazione “spesometro” (art. 21 del decreto legge n. 78 del 2010), “black list” (art. 11, comma 1, del decreto legge n. 40 del 10) e di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). Tali comunicazioni comportano la trasmissione telematica di alcuni dati obbligatori presenti nelle fatture, processo che oggi obbliga i contribuenti a estrarre – dalla propria contabilità – gli elementi informativi richiesti, a compilare specifici tracciati previsti dalle comunicazioni e ad inviarli all’Agenzia delle entrate mediante canali telematici. In particolare, la comunicazione “spesometro” obbliga oggi tutti i soggetti passivi IVA non solo a trasmettere telematicamente i dati di tutte le fatture emesse e ricevute ma anche i dati delle fatture emesse di importo pari o superiore a 3.600 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti dei consumatori finali, con l’obbligo di rilevare e comunicare all’Agenzia delle entrate anche il codice fiscale dell’acquirente. Con l’art. 2, per i contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, viene meno l’obbligo di registrazione degli stessi ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.
- b) i dati del monitoraggio sul livello di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti degli obblighi fiscali,
- c) i risultati dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate scaturenti dall’utilizzo delle informazioni acquisite ai fini dell’analisi del rischio;

- d) la valutazione dell'impatto della disposizione sulle stime del *tax gap* previste normativamente dall'art. 3 della legge n. 23/2014.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento sono tutti i soggetti passivi IVA, tenuti a certificare i corrispettivi mediante emissione di scontrino, ricevuta o fattura, che operano per la trasmissione telematica delle fatture (ovvero per la fatturazione elettronica) e per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare, le categorie di soggetti potenzialmente destinatari dell'intervento, differenziati per volume d'affari dichiarato, sono riportate nella seguente tabella che scaturisce da un'elaborazione di dati delle dichiarazioni dei redditi 2013 presenti in A.T..

PERIODO D'IMPOSTA 2012	Numero Soggetti
IMPRESE MINORI E LAVORO AUTONOMO	5.954.637
IMPRESE MEDIE	57.849
SOGGETTI CON 100 MILIONI E OLTRE	3.090
Totale Soggetti	6.015.576

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'elaborazione delle misure contemplate dal decreto legislativo, oltre che costituire il frutto della attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9 della legge 23 del 2014, tiene conto anche dei confronti con le Associazioni di categoria private (Confindustria, RTI, ABI, Assonime) sia all'interno del Forum italiano sulla fatturazione elettronica (istituito con Decreto del Direttore del Dipartimento delle Finanze del 13.12.2011) che presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le consultazioni hanno interessato profili idonei al rispetto dei criteri di delega, tenendo conto dell'interesse globale e non particolare.

Nello specifico, le consultazioni hanno portato al recepimento delle istanze delle associazioni rappresentanti delle PMI con riferimento alla previsione di messa a disposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria di soluzioni informatiche gratuite per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (art. 1 del decreto).

Il decreto, nel rinviare ad appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione degli aspetti tecnici attuativi delle disposizioni, prevede, altresì, che siano sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, tenuto conto che l'emanazione del decreto delegato costituisce adempimento necessario ai fini della prima attuazione della legge delega per il sistema fiscale. Nel merito il non intervento non avrebbe consentito il perseguimento degli obiettivi evidenziati nella sezione 1.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio in considerazione della circostanza che lo stesso si sostanzia nell'applicazione dei criteri direttivi fissati nella legge 11 marzo 2014, n. 23 e che lo stesso è stato strutturato in coerenza con i suggerimenti contenuti nel report "*Tax Compliance by Design – Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*" emanato dall'OCSE.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

Ferma restando la necessità di intervenire attraverso lo strumento del decreto delegato, l'intervento proposto comporta, in relazione alle finalità di certezza e stabilità del sistema tributario, una riduzione di oneri anche amministrativi per i potenziali destinatari ed in particolare per le PMI che operano per la trasmissione telematica delle fatture (ovvero per la fatturazione elettronica) e per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

La disposizione, all'articolo 2, introduce la facoltà, per tutti i soggetti passivi IVA che rientrano nelle categorie di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, e l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuano cessione di beni mediante distributori automatici, di adeguare i registratori di cassa (o altra tecnologia in loro possesso come ad es. i distributori automatici) con hardware e software che consentano la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, in modo diretto e sicuro, dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate ovvero di acquistare uno strumento in grado di effettuare tale memorizzazione e trasmissione.

Al riguardo, si stimano in:

- ✓ circa 905.000 i soggetti passivi IVA ex art. 22 del d.P.R. n. 633/72 che oggi detengono un misuratore fiscale ovvero un distributore automatico che

avranno facoltà di *adattare* gli apparecchi per eseguire la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

- ✓ circa 450.000 i soggetti passivi IVA ex art. 22 del d.P.R. n. 633/72 che oggi emettono ricevute fiscali mediante stampati fiscali (bollettari madre/figlia) e che, ove optassero per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dovranno *acquistare* un apparecchio per eseguire tale processo.

La stima del costo unitario che detti soggetti dovrebbero sopportare per l'adattamento o l'acquisto dell'apparecchio attraverso cui memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, dipende dal grado di obsolescenza degli strumenti attualmente a disposizione (registratori di cassa, distributori automatici, ..), di difficile quantificazione, anche se i costi, nell'ambito delle consultazioni con le associazioni dei produttori dei misuratori fiscali, sono stati valutati in misura non significativa. Ove un soggetto dovesse acquistare per la prima volta un misuratore fiscale, il costo odierno di tale apparecchio può variare dai 250 euro ai 550 euro¹. Si rappresenta, peraltro, che, comunque, ad oggi, i medesimi soggetti passivi IVA, sono tenuti a dotarsi di un apparecchio efficiente per l'emissione degli scontrini e delle ricevute, nonché di stampati fiscali che comportano costi iniziali e continuativi anche per la conservazione dei documenti cartacei che, esercitando l'opzione per il nuovo processo, verrebbe eliminata.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica delle fatture, la disposizione prevede che l'Amministrazione finanziaria fornisca soluzioni informatiche gratuite per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (art. 1 del decreto). In relazione al numero dei soggetti potenzialmente interessati dalle disposizioni relative alla trasmissione delle fatture, si può fare riferimento al totale dei soggetti passivi IVA che, dalle elaborazioni dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2013 presenti in A.T., risultano pari a 6.015.576.

In relazione alla stima dei possibili risparmi che i contribuenti potrebbero ottenere dall'adozione della fatturazione elettronica si citano le stime prodotte dall'Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano che prevedono, per l'impresa che dematerializza in modo strutturato l'intero ciclo dell'ordine, un risparmio tra i 30 e gli 80 euro a ciclo (quindi, a fattura): occorre, infatti, comprendere che il beneficio economico prodotto da tali processi deriva dalla somma dei risparmi sull'acquisto e la conservazione della carta con quelli conseguenti all'automatizzazione delle più o meno numerose (a seconda della dimensione aziendale) azioni amministrative compiute dall'impresa (il ciclo di fatturazione lega, ad esempio, il momento dell'ordine con quello della spedizione, immagazzinamento e pagamento).

A fronte di tale incombenza, tuttavia, la disposizione prevede: l'eliminazione dell'obbligo di registrazione dei corrispettivi certificati da scontrino e ricevuta;; la spinta all'abbandono della documentazione cartacea e quindi una velocizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi quotidiani; la

¹ Fonte COMUFFICIO (Associazione Nazionale Aziende produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi dell'I.C.T.)

previsione della possibile valenza solo commerciale dei documenti di certificazione dei corrispettivi (ad esclusione della fattura).

L'impatto per la PA riguarderà solo l'Agenzia delle entrate che dovrà acquisire e gestire le informazioni ricevute mediante il suo partner tecnologico Sogei: questo produrrà dei costi, contenuti e stimati nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione.

Inoltre, al fine di supportare soprattutto i contribuenti di minori dimensioni e limitare al massimo i costi e gli errori connessi all'adempimento, l'Agenzia delle entrate predispone e mette a disposizione soluzioni tecniche gratuite per gestire la fase di predisposizione e trasmissione dei dati delle fatture ovvero per generare, trasmettere e conservare le stesse elettronicamente sfruttando il Sistema di Interscambio, attraverso cui oggi sono veicolate le fatture elettroniche PA: scegliendo tale soluzione, peraltro, la norma mette in condizione il contribuente di superare, di fatto, l'onere degli adempimenti comunicativi dello "spesometro" (art. 21 del d.l. n. 78/2010). Peraltro, al fine di completare la strategia intrapresa dall'Agenzia delle entrate in merito alla massima trasparenza del sistema fiscale e collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, la norma prevede che l'Agenzia metta telematicamente a disposizione di ogni soggetto, che emette o riceve la fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, le informazioni – ad esso riferite – acquisite dagli invii telematici oggetto della disposizione: in tale maniera, il contribuente potrà verificare non solo la correttezza delle informazioni da lui stesso trasmesse ma anche quelle trasmesse dalle sue controparti in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Infine, con la norma vengono introdotte riduzioni di adempimenti per specifiche categorie di soggetti, appositamente individuati da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (si pensi a quei soggetti meno strutturati, quali micro e piccole imprese e professionisti). Tale regime prevede la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA, il superamento del registro IVA e del registro dei corrispettivi, l'ottenimento di rimborsi senza necessità di garanzie o visto di conformità.

Anche in questo caso, l'impatto per la PA riguarderà solo l'Agenzia delle entrate che dovrà acquisire e gestire le informazioni ricevute mediante il suo partner tecnologico Sogei: questo produrrà dei costi, contenuti e stimati nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La disposizione prevede, specificatamente per le micro, piccole e medie imprese, che optassero per la trasmissione telematica delle fatture (ovvero per la fatturazione elettronica) e per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, misure di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili (es. superamento della registrazione dei corrispettivi, superamento delle comunicazioni spesometro, black list, della presentazione degli elenchi

riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni) nonché messa a disposizione di soluzioni informatiche gratuite per l'effettuazione degli adempimenti.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

In relazione agli oneri e alle corrispondenti maggiori semplificazioni – di carattere fiscale, amministrativo e contabile – introdotte dalla disposizione in capo ai soggetti passivi IVA, si rinvia a quanto descritto nel punto A) della presente sezione.

In relazione alla stima dei costi amministrativi, pure se previsti in diminuzione, attesa la esclusione ai sensi del comma 2-septies, dell'articolo 8, della legge 11 novembre 2011, n. 180, si rinvia alla Sezione 5, paragrafo A).

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il decreto prevede costi a carico dello Stato, riportati nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, riferiti all'adattamento dei sistemi e delle basi dati ed al potenziamento dell'infrastruttura del Sistema di Interscambio con i relativi servizi di assistenza.

Occorre peraltro considerare gli effetti di stimolo del mercato che l'attuazione della proposta normativa potrebbe produrre, in considerazione del forte impulso alla reingegnerizzazione dei processi organizzativi interni anche delle aziende che, avendo come clienti o fornitori i soggetti che optano per l'emissione e ricezione delle fatture elettroniche, sarebbero indotte all'adozione di similari processi di dematerializzazione che oggi rappresentano obiettivi primari dell'Agenda digitale italiana ed europea. La riforma fiscale, quindi, si tradurrebbe in riforma anche dei processi amministrativi e contabili delle aziende, accelerando il loro efficientamento con ricadute positive sull'intero sistema Paese.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Le misure contenute nel decreto non solo non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività, ma si pongono nell'ottica di promuovere - seppur indirettamente - il rilancio dell'economia del Paese attraverso la sua digitalizzazione e la riduzione anche di costi ambientali (ottenibili attraverso la riduzione della carta e degli spazi fisici per conservarla).

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Agenzia delle entrate e Ministero dell'economia e delle finanze.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste specifiche azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Si precisa, comunque, che il testo del decreto verrà pubblicato nel sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e i testi dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate – attuativi delle disposizioni contenute nella norma – saranno pubblicati sul sito web dell'Agenzia.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate attraverso le strutture e le procedure già in atto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'intervento in se non presenta meccanismi di revisione automatica. Con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità tecniche attuative della disposizione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà effettuata la prescritta VIR nella quale si valuterà l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento regolatorio attraverso gli indicatori di cui alla sezione 1.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si precisa che la disposizione non riguarda il recepimento di normativa europea e, in ogni caso, non si pone in contrasto con la stessa.

Relazione tecnica

L'articolo 1 introduce le previsioni di messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di generare e trasmettere una fattura elettronica anche tra privati, nonché consentire, oltre la generazione e trasmissione, anche la conservazione delle medesime fatture (comma 1).

La disposizione, inoltre, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, gratuitamente, il Sistema di Interscambio per consentire anche la veicolazione delle fatture elettroniche tra privati. Condizione tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che il contribuente utilizzi il formato fattura PA. Al contempo, la norma prevede anche che l'Agenzia delle entrate renda un servizio aggiuntivo ai contribuenti, mettendo loro a disposizione – sempre telematicamente – le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio (comma 2).

Poiché due soggetti passivi IVA possono scambiare tra loro fatture elettroniche (anche senza usufruire del Sistema di Interscambio), la novellata disposizione offre la facoltà (per un periodo di almeno 5 anni rinnovabili automaticamente) a questi contribuenti di scegliere, per le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, tra i vigenti adempimenti comunicativi “spesometro”, “black list” (art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10) e di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) e la trasmissione telematica di tutte le fatture – scambiate con i propri clienti – all'Agenzia delle entrate (comma 3): un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione di tali fatture elettroniche (comma 4).

Le disposizioni normative che disciplinano gli obblighi comunicativi “spesometro”, “black list” (art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10) e di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), pertanto, non vengono abrogate.

Tanto premesso, per realizzare e gestire tecnicamente il processo di trasmissione telematica delle fatture (anche elettroniche) – impiantato su soluzioni tecniche già esistenti per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la PA (ex art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244/07) e quindi “scalabili” – la SOGEI ha stimato:

- ✓ un **costo una tantum** per l'acquisto/realizzazione di specifici **software** pari a complessivi **euro 1.220.000** (al lordo dell'IVA);
- ✓ dei **costi di esercizio annui per l'acquisizione o la veicolazione** rispettivamente delle fatture elettroniche (anche mediante Sistema di Interscambio), nonché **l'elaborazione dei dati**, pari ad **euro 5.469.508** (al lordo dell'IVA)
- ✓ dei **costi di esercizio annui per la messa a disposizione telematica dei dati al contribuente** pari ad **euro 4.270.000** (al lordo dell'IVA)



Sintetizzando, quindi, i costi per lo Stato derivanti dall'approvazione della disposizione di cui all'articolo 1 (trasmissione telematica delle fatture, anche mediante il SdI) sono stimati come segue:

RAGIONE DEL COSTO	COSTO
Acquisto/realizzazione software (SOGEI)	€ 1.220.000
TOTALE COSTI <i>UNA TANTUM</i>	€ 1.220.000
Acquisizione dati e veicolazione FE <i>annuali</i> (SOGEI)	€ 5.469.508
Elaborazione e messa a disposizione dati (SOGEI)	€ 4.270.000
TOTALE COSTI <i>ANNUI</i>	€ 9.739.508

Gli oneri complessivi così definiti incidono su più anni a partire dal 2016 in quanto i commi 1 e 2 dell'art. 1 della disposizione normativa prevedono che già a decorrere dal 1 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti soluzioni gratuite per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche anche mediante Sistema di Interscambio, nonché per la messa a disposizione telematicamente delle stesse. Pertanto, la ripartizione annua dei costi è la seguente:

Effetti complessivi (dati in milioni di euro)

RAGIONE DEL COSTO	2016	2017	2018	2019
Acquisizione dati e veicolazione FE <i>annuali</i> (SOGEI)	2,75	5,5	5,5	5,5
Elaborazione e messa a disposizione dati (SOGEI)	2,15	4,3	4,3	4,3
Acquisto/realizzazione software (SOGEI)	1,22			
TOTALE	6,12	9,8	9,8	9,8

La disposizione dell'articolo 2 introduce, a partire dal 1 gennaio 2017, una nuova modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte di tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto e attività assimilate: la nuova modalità è opzionale, salvo che per i soggetti che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici.

La nuova modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del d.P.R. n. 633/72.

La disposizione prevede che la trasmissione avvenga direttamente da apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, demandando ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle



informazioni da trasmettere, dei tracciati, degli standard di sicurezza e, in generale, delle caratteristiche tecniche di tale hardware che, oltre agli abituali registratori di cassa, potrebbero consistere in semplici dispositivi mobili: gli stessi POS potrebbero essere implementati per offrire soluzioni in grado di coniugare memorizzazione, certificazione, pagamento e trasmissione dei dati dei corrispettivi, andando a sostituire anche i cc.dd. "bollettari madre/figlia" con cui oggi vengono rilasciate le ricevute fiscali.

Per l'attuazione della disposizione in argomento non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Per i soggetti che esercitano l'opzione di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, l'articolo 3 introduce: specifici incentivi sotto forma di riduzione di adempimenti fiscali (eliminazione comunicazioni "spesometro" e "black list"; eliminazione elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi ricevute ed agli acquisti di beni); l'accelerazione dei rimborsi, che potranno essere eseguiti in via prioritaria dall'Agenzia delle entrate e la riduzione di un anno dei termini per l'accertamenti fiscali in materia di IVA ed imposte dirette, per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

L'introduzione della disposizione non comporta oneri a carico dello Stato. In particolare, l'opzione del contribuente per la trasmissione telematica delle fatture agli uffici dell'Amministrazione finanziaria non riduce le informazioni che l'Agenzia delle entrate acquisisce oggi con le comunicazioni da ultimo menzionate, perché le informazioni che si otterranno con la trasmissione telematica dei dati consentiranno all'Agenzia di ottenere un numero di informazioni equivalente e più tempestivo di quelle ottenute con le comunicazioni "spesometro" e "black list". Non viene pertanto, ridotta la capacità di analisi del rischio e controllo dell'Amministrazione finanziaria, permanendo, anche in caso di opzione per il sistema disciplinato dagli articoli 1 e 2 gli effetti incrementali delle entrate previsti dalla normativa di cui agli art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10).

L'articolo 4 introduce disposizioni volte a ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili nei confronti dei soggetti di minori dimensioni e start up che optano per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture e dei dati dei corrispettivi.

In particolare, la disposizione prevede che il contribuente che esercita l'opzione e rientra nelle categorie appositamente individuate con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze: riceva dall'Agenzia delle entrate gli elementi informativi per la liquidazione periodica e la dichiarazione annuale IVA; non sia più obbligato alla registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972; possa ottenere i rimborsi senza necessità di garanzie o visto di conformità.

Per l'attuazione della disposizione in argomento non sono previsti oneri a carico dello Stato.




L'articolo 7 dispone l'abrogazione delle norme non più compatibili con il nuovo sistema opzionale di trasmissione telematica dei corrispettivi.


Per l'attuazione della disposizione in argomento non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, pari a 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Al citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono confluite le risorse finanziarie, pari a 154,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, derivanti dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 riguardante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e dal decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, riguardante "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

La verifica della presenza e della tenuta, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del citato Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


24 APR. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE D) E G), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2015;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



Articolo 1

(Fatturazione elettronica)

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche, le informazioni acquisite.
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto possono optare, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.
6. Ai contribuenti che optano per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche ai sensi del comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Articolo 2

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 3

(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi)

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:
 - a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;



b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al secondo comma del predetto articolo;

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Articolo 4

(Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Articolo 5

(Cessazione degli effetti premiali)



1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche e delle relative variazioni, emesse e ricevute, e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4 e 2, comma 4.

Articolo 6

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato l'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

